

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

*Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile*

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 14.11.2016

*La Nuova Procedura Civile, 5, 2016*

**ADMAIORA**

*Editrice*

---

**Schema: espropriazione mobiliare alla luce delle riforme 2015-2016 (vendita)**

Estratto da

SPINA

**La Nuova Esecuzione.**


**II Edizione**

**Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi,  
tabelle e formule).**

**LNPC Libri, Milano, 2016,**

**ISBN:9788822827937**


**(volume gratuito in formato e-book)**




Si propone di seguito lo schema riassuntivo dell'iter procedimentale (in generale) dell'espropriazione mobiliare (**vendita**), con evidenziate le novità normative inserite al riguardo nell'ultimo biennio (in nero sono scritte quelle inserite con la riforma del 2015, in rosso quelle inserite ad opera della riforma del 2016).

Tutte le norme citate sono consultabili in [Codice di procedura civile, La Nuova Procedura Civile, 2016](#).

Per approfondimenti si rimanda a [Spina, La Nuova Esecuzione \(II Edizione\), LNPC Libri, Milano, 2016](#).





**Disciplina della vendita a mezzo commissario ex artt. 532 (novellato dal d.l. 59/2016) e 533 c.p.c.**

- le cose pignorate devono essere **affidate** (disposizione che si applica dall'entrata in vigore della L. 6 agosto 2015, n. 132):
  - o all'**istituto vendite giudiziarie**;
  - o con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'**elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati** istituito presso ogni tribunale a norma dell'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.);
- nello stesso provvedimento il giudice (disposizione che, **come novellata nel 2016**, si applica dal 4.5.2016, giorno successivo alla pubblicazione in GU del d.l. 59/2009):
  - o fissa il **prezzo minimo** della vendita;
  - o fissa l'**importo globale** fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;
  - o può imporre al commissario una **cauzione**;
  - o fissa altresì:
    - il **numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita**;
    - i **criteri per determinare i relativi ribassi**;
    - le **modalità di deposito della somma** ricavata dalla vendita;
    - il **termine finale non superiore a sei mesi** (in precedenza tale termine era non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno), alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.);
- se il **valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato**, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato;
- deve essere assicurata agli interessati la possibilità di **esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita** almeno 3 gg. prima dell'esperimento di vendita;
- il commissario non può consegnare la cosa all'acquirente prima del **pagamento integrale del prezzo**;
- ex **art. 533 c.p.c.**, qualora **la vendita non avvenga nel termine fissato** (ex art. 532 c.p.c.), il commissario **restituisce gli atti in cancelleria**.